

2013	Dipartimento per la pianificazione strategica	Ass. 	Serv. 
------	---	---	--

Mod. 15 s.c. - R.S.

D.A. n. 01055/13

REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA****ASSESSORATO DELLA SALUTE**
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Adozione dei tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nel D.M. 23 novembre 2012

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 30 del 3 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art.59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del Ministro della sanità, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute,



previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR), sulla definizione dei tempi minimi di validità dell'attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Considerato che, con il richiamato Accordo, per l'individuazione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, e' stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «International Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;

Tenuto conto che con il richiamato Accordo e' stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 23 novembre 2012 pubblicato su G.U.R.I. n.33 del 8/2/13, ove, sulla base di quanto definito dal citato Accordo, viene indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate dal decreto medesimo.

Ritenuto di adottare i tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nell'allegato 1 al suddetto Decreto Ministeriale 23 novembre 2012, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si adottano i tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nell'allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329" pubblicato su G.U.R.I. n.33 del 8/2/13 e allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al Decreto Ministeriale allegato, sarà trasmesso alle Aziende Sanitarie della Sicilia, che dovranno provvedere, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, a rilasciare o rinnovare alla scadenza le esenzioni già concesse, per il periodo di validità indicato nell'allegato al decreto ministeriale.

Per le esenzioni che prevedano un periodo di validità modificabile da una eventuale procedura interventistica, l'attestato rilasciato dall'azienda sanitaria deve chiaramente

Indicare che in caso di esecuzione di tale procedura la validità sarà modificata secondo quanto specificato nell'allegato 1 al D.M. in oggetto. E' responsabilità del paziente comunicare agli uffici distrettuali l'esecuzione e gli esiti della procedura.

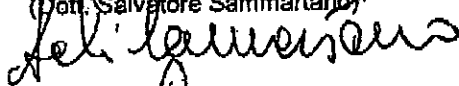
Art.3

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene abrogata ogni norma regionale precedentemente pubblicata in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 MAG 2013

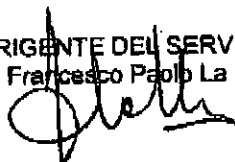
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Salvatore Sammartano)



IL DIRIGENTE DELL'A.I.4
(Dott. Sergio Buffa)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
(Dott. Francesco Paolo La Placa)



L'ASSESSORE

(Dott.ssa Lucia Borsellino)

